



**Arbitro per le Controversie Finanziarie**

Decisione n.                      del :

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina – Membro  
Prof. Avv. G. Olivieri – Membro Supplente  
Prof. Avv. R. Lener – Membro Supplente  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del                      , in relazione al ricorso n.                      presentato dal  
Sig.                      (di seguito, “il ricorrente”) nei confronti di Banca  
Popolare del Lazio s.c.p.a. (di seguito, “l’intermediario convenuto”), dopo aver  
esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

1. Il ricorrente riferisce di aver acquistato, mediante una serie di operazioni disposte tra il 2006 e il 2011, azioni emesse dall’intermediario odierno convenuto, per un controvalore complessivo di €                      . Il ricorrente contesta la nullità di tali operazioni d’investimento per la mancata sottoscrizione di un valido contratto quadro in forma scritta. Il ricorrente contesta, inoltre, l’inadeguatezza delle operazioni rispetto al suo profilo d’investitore e, comunque, la loro non appropriatezza in virtù del proprio livello di conoscenze ed esperienza in materia di investimenti finanziari. Il ricorrente lamenta, altresì, di non avere ricevuto

informazioni esaustive circa la natura e il livello di rischiosità insito nelle azioni di che trattasi, anche sotto il profilo della loro condizione di illiquidità al tempo degli acquisti. Tanto sostenuto, il ricorrente chiede la restituzione del capitale investito, previo annullamento o risoluzione degli acquisti contestati, e, in via subordinata, il risarcimento del danno subito, che quantifica in misura pari al capitale investito.

2. L'intermediario non si è costituito nel presente giudizio arbitrale.

## **DIRITTO**

---



Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi